

CONVENZIONE INTERCOMUNALE

Regione-Energia
Malcantone Ovest
(REMO)

Fra i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano,
Curio, Magliaso, Miglieglia, Novaggio, Pura,
Tresa

Premessa

I Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Magliaso, Miglieglia, Novaggio, Pura e Tresa, riuniti nella Regione-Energia Malcantone Ovest (di seguito REMO), hanno realizzato il Piano energetico intercomunale (PECo) nel 2014, definendo così gli indirizzi della politica energetica e climatica della Regione. In questo ambito essi si orientano agli obiettivi della visione «Società a 2000 watt» e, quindi, anche a quelli delle strategie energetica e climatica federali.

Allo scopo di attuare una politica energetica e climatica all'avanguardia, in linea con gli obiettivi federali e cantonali in materia, e nella consapevolezza che, se svolti insieme, attività e progetti possono essere realizzati più facilmente e gli obiettivi raggiunti in maniera più efficace, i Comuni della REMO hanno deciso di stipulare una convenzione intercomunale di collaborazione in quest'ambito.

Art. 1. Scopo

La presente convenzione ha quale scopo la regolamentazione degli aspetti gestionali, procedurali e finanziari della REMO nell'ambito della collaborazione intercomunale in materia di politica energetica e climatica.

Art. 2. Autorità competenti

1. I Municipi nominano a ogni inizio legislatura il proprio delegato nel gruppo di lavoro REMO.
2. I Municipi mettono a disposizione il budget per il finanziamento delle attività della REMO.
3. I Municipi decidono di volta in volta la propria adesione ai progetti proposti dal «Gruppo di lavoro REMO» e ne approvano il rispettivo finanziamento.

Art. 3. Comune sede

1. Quale Comune sede è designato Magliaso.
2. Il Comune sede assicura la gestione amministrativa e contabile della REMO e delle attività e dei progetti ad essa correlati.
3. Per i compiti di gestione amministrativa e contabile al Comune sede è riconosciuta un'indennità annuale forfettaria pari a CHF 2'000.00, ripartita in parti uguali fra gli altri Comuni della REMO.
4. L'indennità è fatturata dal Comune sede agli altri Comuni della REMO al più tardi alla chiusura del consuntivo annuale.

Art. 4. Gruppo di lavoro REMO

1. Il «Gruppo di lavoro REMO» (in seguito «GdL REMO») definisce e propone ai Municipi le attività e i progetti in ambito di politica energetica e climatica della REMO.
2. Ogni Comune della REMO ha un delegato nel «GdL REMO». Di regola il delegato deve essere un membro del Municipio, per giustificati motivi il Municipio può delegare a una terza persona.
3. Il Presidente del «GdL REMO» è membro del Municipio del Comune sede e coordina e gestisce le attività del gruppo di lavoro e gli aspetti amministrativi dei progetti e delle attività della REMO. Per lo svolgimento dei propri compiti il gruppo di lavoro può coinvolgere specialisti esterni.
4. Per lo sviluppo dei progetti possono essere costituiti dei sottogruppi di lavoro.
5. Il «GdL REMO» si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 5. Gruppo di coordinamento REMO

1. Il «Gruppo di coordinamento REMO» (in seguito «GdL coordinamento REMO») gestisce e supporta le attività e i progetti della REMO proposti dal «GdL REMO» e approvati dai Municipi.
2. Il «GdL coordinamento REMO» è costituito da 5 delegati del «GdL REMO» nominati da quest'ultimo e definiti come segue:

| Comuni | Numero di delegati |
|--|--------------------|
| Casiano, Magliaso e Tresa | 3 |
| Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia, Novaggio e Pura | 2 |

3. Il Presidente del «GdL coordinamento REMO» è il Presidente del «GdL REMO».
4. Il «GdL coordinamento REMO» si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Art. 6. Finanziamento delle attività

1. I costi fissi generati dalle attività della REMO (es.: mantenimento del sito web) sono finanziati dai Comuni tramite una chiave di riparto definita in funzione del numero di abitanti di ogni singolo Comune rispetto al numero totale di abitanti della REMO.
2. La chiave di riparto è aggiornata almeno ogni 4 anni.
3. Le attività che generano costi fissi a carico dei Comuni devono essere approvate da tutti i Municipi della REMO.

Art. 7. Finanziamento dei progetti

1. I progetti della REMO sono finanziati dai Comuni tramite una chiave di riparto definita in funzione del numero di abitanti di ogni singolo Comune rispetto al numero totale di abitanti della REMO.
2. La chiave di riparto è aggiornata almeno ogni 4 anni.
3. Nel caso un progetto non raccolga l'adesione di tutti i Comuni, la chiave di riparto viene ricalcolata di conseguenza.
4. Ogni Municipio e, laddove necessario, il rispettivo organo legislativo, approva il finanziamento dei progetti proposti.
5. Il finanziamento concerne esclusivamente i progetti svolti in modalità condivisa dai Comuni nell'ambito della REMO. Gli eventuali sorpassi dell'importo sono corrisposti, previo accordo tra le parti, in quote calcolate sulla base della chiave di riparto.
6. Eventuali prestazioni aggiuntive decise, richieste e/o svolte in modalità esclusiva da uno solo dei Comuni sono a carico del singolo Comune interessato.

Art. 8. Modifica della convenzione

1. Qualora, nel corso della durata della convenzione, le condizioni quadro mutassero in modo tale da impedire a una delle parti contraenti di far fronte agli impegni presi o di garantirne il finanziamento, le parti definiscono nuovamente i contenuti della convenzione.
2. La presente convenzione può essere modificata esclusivamente su richiesta motivata e in forma scritta da parte di almeno il 50% dei Comuni. Le modifiche devono essere approvate dai Legislativi comunali sulla base di un Messaggio municipale.

Art. 9. Durata e disdetta

1. La presente convenzione ha durata indeterminata.
2. Essa può essere disdetta da parte di uno dei Comuni con preavviso di sei mesi, fermo restando l'obbligo di portare a termine i progetti della REMO già in corso, ai quali il Comune aveva aderito.
3. Il primo termine di disdetta è il 30 giugno 2024.

4. Senza disdetta, la convenzione si riaggiorna automaticamente per il quadriennio successivo.
5. Dopo la disdetta di uno o più Comuni, i Comuni restanti decidono, su preavviso del «GdL REMO», in merito al proseguimento dell'accordo.

Art. 10. Scioglimento

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione saranno ripartiti in ugual misura tra i Comuni.

Art. 11. Controversie

Le parti si impegnano a risolvere con spirito di cooperazione tutte le divergenze di opinione e le controversie concernenti la presente convenzione, considerando, prima di adire le vie legali, procedure mirate a risolvere le divergenze d'opinione, quali la gestione dei conflitti o la mediazione.

Art. 12. Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e delle relative norme d'applicazione.

Art. 13. Entrata in vigore

La presente convenzione sostituisce la precedente del 1° gennaio 2018 ed entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023.

Convenzione approvata dall'Assemblea comunale di Astano il 19.12.2022

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Bedigliora il 10.10.2022

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Caslano il 14.12.2022

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Curio il 07.11.2022

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Magliaso il 19.12.2022

Convenzione approvata dall'Assemblea comunale di Miglieglia il 12.12.2022

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Novaggio il 19.12.2022

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Pura il 12.12.2022

Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Tresa il 24.10.2022

Convenzione ratificata dalla Sezione degli enti locali il 05.04.2023